



the global voice of
the legal profession®

Linee Guida IBA sui Conflitti di Interessi nell'Arbitrato Internazionale

Adottate con
delibera dell'IBA
Council di Giovedì
23 ottobre 2014

A Note on Translations

This document was originally prepared in English by a working group of the International Bar Association and was adopted by IBA Council Resolution.

In the event of any inconsistency between the English language versions and the translations into any other language, the English language version shall prevail.

Translated by: Noiana Marigo, Giulia Previti and Francesca Loreto of Freshfields Bruckhaus Deringer, New York, United States of America.

Reviewed by: Massimo Benedettelli, Lucia Pontremoli and Federica Serrantoni of Arbitration and Litigation, Milan, Italy and Junyeon Park of Latham & Watkins, Tokyo, Japan.

Linee Guida IBA sui Conflitti di Interessi nell'Arbitrato Internazionale

Adottate con
delibera dell'IBA
Council di Giovedì
23 ottobre 2014

International Bar Association
4th Floor, 10 St Bride Street
London EC4A 4AD
United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7842 0090
Fax: +44 (0)20 7842 0091
www.ibanet.org
ISBN: 978-0-948711-36-7

All Rights Reserved
© International Bar Association
2014

Il materiale protetto da questo avviso non può essere riprodotto o utilizzato in nessuna sua parte, né utilizzato in qualsiasi forma o mediante qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, ivi compresa la fotocopiatura, la registrazione, ovvero qualsiasi altro metodo per conservare o rendere le informazioni reperibili, senza il permesso scritto del titolare del diritto d'autore.

Indice

Linee Guida IBA sui Conflitti di Interessi nell'Arbitrato Internazionale 2014	i
Introduzione	1
Parte I: Principi Generali sull'Imparzialità, Indipendenza e <i>Disclosure</i>	3
Parte II: Applicazione pratica dei Principi Generali	12

Linee Guida IBA sui Conflitti di Interessi nell'Arbitrato Internazionale 2014

Sin dalla loro introduzione nel 2004 le *Linee Guida dell'IBA sui Conflitti di Interessi nell'Arbitrato Internazionale* (le “Linee Guida”)¹ hanno ottenuto ampio consenso nella comunità dell'arbitrato internazionale. Comunemente, gli arbitri usano le Linee Guida quando devono decidere su potenziali nomine e sulla comunicazione di circostanze potenzialmente rilevanti, dette anche *disclosure*. Allo stesso modo, le parti e i loro avvocati frequentemente prendono in considerazione le Linee Guida nel valutare l'imparzialità e indipendenza degli arbitri, così come le istituzioni arbitrali e le corti spesso consultano le Linee Guida nel valutare le ricusazioni di arbitri. Come stabilito quando le Linee Guida furono adottate per la prima volta, alla vigilia del loro decimo anniversario è stato considerato opportuno riflettere sull'esperienza maturata nel loro utilizzo e identificare aree dove fosse possibile fornire chiarimenti o apportare migliorie. Pertanto, nel 2012, l'*Arbitration Committee* dell'IBA ha intrapreso una revisione delle Linee Guida che è stata condotta da un ampio sottocomitato di diritto privato internazionale (il “Sottocomitato”)², in cui hanno trovato rappresentanza diverse culture giuridiche e prospettive, incluse quella degli avvocati, degli arbitri e di coloro che ricorrono all'arbitrato. Il Sottocomitato è stato diretto da David Arias, successivamente coadiuvato da Julie Bédard, e il processo di revisione è stato condotto sotto la guida di Pierre Bienvenu e Bernard Hanotiau.

Mentre le Linee Guida erano state inizialmente pensate per essere applicate tanto all'arbitrato commerciale quanto a quello di protezione degli investimenti, nel corso del processo di revisione è

¹ Le Linee Guida del 2004 sono state redatte da un Gruppo di Lavoro di 19 esperti: Henri Alvarez, Canada; John Beechey, Inghilterra; Jim Carter, Stati Uniti d'America; Emmanuel Gaillard, Francia; Emilio Gonzales de Castilla, Messico; Bernard Hanotiau, Belgio; Michael Hwang, Singapore; Albert Jan van den Berg, Belgio; Doug Jones, Australia; Gabrielle Kaufmann-Kohler, Svizzera; Arthur Marriott, Inghilterra; Tore Wiwen Nilsson, Svezia; Hilmar Raeschke-Kessler, Germania; David W. Rivkin, Stati Uniti d'America; Klaus Sachs, Germania; Nathalie Voser, Svizzera (Rapporteur); David Williams, Nuova Zelanda; Des Williams, Sud Africa; e Otto de Witt Wijnen, Olanda (Presidente).

² I membri dell'ampio sottocomitato di diritto privato internazionale sono stati: Habib Almula, Emirati Arabi Uniti; David Arias, Spagna (Co-Presidente); Julie Bédard, Stati Uniti d'America (Co-Presidente); José Astigarraga, Stati Uniti d'America; Pierre Bienvenu, Canada (Co-Presidente per il processo di revisione); Karl-Heinz Böckstiegel, Germania; Yves Derains, Francia; Teresa Giovannini, Svizzera; Eduardo Damião Gonçalves, Brasile; Bernard Hanotiau, Belgio (Co-Presidente per il processo di revisione); Paula Hodges, Inghilterra; Toby Landau, Inghilterra; Christian Leathley, Inghilterra; Carole Malinvaud, Francia; Ciccu Mukhopadhya, India; Yoshimi Ohara, Giappone; Tinuade Oyekunle, Nigeria; Eun Young Park, Corea; Constantine Partasides, Inghilterra; Peter Rees, Olanda; Anke Sessler, Germania; Guido Tawil, Argentina; Jingzhou Tao, Cina; Gäetan Verhoosel, Inghilterra (Rapporteur); Nathalie Voser, Svizzera; Nassib Ziadé, Emirati Arabi Uniti; e Alexis Mourre. Ulteriore assistenza è stata fornita da: Niuscha Bassiri, Belgio; Alison Fitzgerald, Canada; Oliver Cojo, Spagna; e Ricardo Dalmaso Marques, Brasile.

stato riscontrato che permaneva una certa incertezza riguardo la loro applicazione all'arbitrato di protezione degli investimenti. In egual modo, nonostante il commento che figurava nella versione originale delle Linee Guida, che prevedeva che le medesime si applicassero a professionisti che agivano come arbitri senza esercitare la professione legale, al riguardo sembra permanere dell'incertezza. Tuttavia, è stato riscontrato un diffuso consenso in ordine all'affermazione generale che le Linee Guida possano trovare applicazione tanto all'arbitrato commerciale come a quello di protezione degli investimenti così come agli arbitri che esercitino la professione legale che quelli che non la esercitano.

Il Sottocomitato ha considerato con attenzione una molteplicità di questioni che hanno interessato il mondo dell'arbitrato internazionale sin dal 2004, quali gli effetti della c.d. "rinuncia anticipata" (o "*advance waiver*"), la necessità o meno di dare comunicazione del fatto che si agisca allo stesso tempo come arbitro e avvocato di parte in separati procedimenti in cui sorgono le medesime questioni di diritto, i c.d. *issue conflicts*, l'indipendenza e imparzialità dei segretari amministrativi e dei tribunali arbitrali e il finanziamento da parte di terzi. Le Linee Guida riflettono le conclusioni del Sottocomitato su queste questioni.

Il Sottocomitato ha anche considerato se, alla luce dell'evoluzione della pratica globale dell'arbitrato internazionale, le Linee Guida di nuova adozione dovessero imporre degli standard più stringenti rispetto alla c.d. *disclosure* a cui sono tenuti gli arbitri. Le Linee Guida di nuova adozione riflettono la conclusione che, sebbene l'approccio di base delle Linee Guida del 2004 non debba essere alterato, la *disclosure* deve essere richiesta in alcune circostanze inizialmente non contemplate delle Linee Guida del 2004. È inoltre di fondamentale importanza ribadire che richiedere la comunicazione di determinate circostanze – o porre in essere una tale comunicazione – non implica l'esistenza di dubbi circa l'imparzialità o indipendenza dell'arbitro. Invero, gli standard per la *disclosure* differiscono da quelli per la ritorsione. Allo stesso modo le Linee Guida non sono in alcun modo finalizzate a scoraggiare l'agire come arbitro da parte di avvocati che praticino in grandi studi legali o associazioni di professionisti.

Le Linee Guida sono state approvate con delibera dell'IBA Council di Giovedì 23 ottobre 2014. Le Linee Guida sono disponibili per essere scaricate al seguente link: [www.ibanet.org/Publications/publications IBA guides and free materials.aspx](http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx)

Firmato dai Presidenti dell'Arbitration Committee
Giovedì 23 ottobre 2014

Eduardo Zuleta

[firma]

Paul Friedland

[firma]

Introduzione

1. Gli arbitri e i rappresentanti di parte sono spesso incerti riguardo alla portata dei loro obblighi di comunicazione (o *disclosure*). La crescita del business internazionale, così come dei grandi gruppi di società e degli studi legali internazionali, ha creato maggiori necessità di *disclosure* che si traducono in una maggiore complessità nell'analisi di questioni legate a obblighi di comunicazione e conflitti di interessi. Le parti hanno maggiori opportunità di utilizzare le istanze di riconsuazione di arbitri per ritardare i procedimenti arbitrali o per negare alla controparte un arbitro di sua scelta. La comunicazione di qualsiasi relazione, che sia questa di maggiore o minore serietà, può dar luogo ad arbitrarie e infondate richieste di riconsuazione. Al contempo è importante che siano fornite maggiori informazioni alle parti per consentire loro di salvaguardare i lodi da impugnazioni basate su presunte omissioni di comunicazioni di circostanze rilevanti e al fine di promuovere la parità di armi tra le parti e i loro legali attivi nell'arbitrato internazionale.
2. Le parti, gli arbitri, le istituzioni e le corti si confrontano con complesse decisioni riguardo le informazioni che gli arbitri dovrebbero comunicare e gli standard da applicare a tali comunicazioni. Inoltre, le istituzioni e le corti sono chiamate a prendere decisioni complicate quando un'eccezione o un'istanza di riconsuazione sono formulate in seguito a una *disclosure*. Esiste una certa tensione tra il diritto delle parti a comunicare circostanze che possano mettere in dubbio l'imparzialità o indipendenza di un arbitro al fine di proteggere il loro diritto a un processo giusto, da una parte, e la necessità di evitare inutili istanze di riconsuazione al fine di proteggere l'abilità delle parti di selezionare gli arbitri di loro gradimento, dall'altra.
3. È interesse della comunità dell'arbitrato internazionale che i procedimenti arbitrali non siano minacciati da infondate istanze di riconsuazione degli arbitri e che la legittimità del procedimento non sia danneggiata dall'incertezza e dalla mancanza di uniformità negli standard da applicare alle comunicazioni, eccezioni e istanze di riconsuazione. Le Linee Guida del 2004 rispecchiavano l'idea che gli standard esistenti in quel momento non fossero sufficientemente chiari e uniformi nella loro applicazione. Le Linee Guida, pertanto, stabiliscono alcuni "Principi Generali e Note Esplicative dei Principi". Inoltre, al fine di promuovere una maggiore uniformità ed evitare inutili richieste di riconsuazione, dimissioni da parte degli arbitri o la loro rimozione, le Linee Guida elencano specifiche situazioni indicando per ognuna di esse se debbano dar luogo a *disclosure* o debbano essere causa di esclusione di un arbitro. Tali liste, definite "Rossa", "Arancione" e "Verde" (le "Liste di Applicazione"), sono state aggiornate e sono incluse al termine di queste Linee Guida riviste.
4. Le Linee Guida riflettono ciò che l'IBA Arbitration Committee riconosce come attuale *best practice* internazionale, fortemente radicata nei concetti espressi nei Principi Generali che seguono. I Principi Generali e le Liste di Applicazione sono basati su norme e giurisprudenza riscontrate in una moltitudine di giurisdizioni e sul giudizio e l'esperienza dei professionisti attivi nell'arbitrato internazionale. Nel rivedere le Linee Guida del 2004 l'IBA Arbitration Committee ha aggiornato la propria analisi della legge e della pratica in una molteplicità di giurisdizioni. Le Linee Guida si propongono di bilanciare i vari interessi delle parti, i loro difensori, gli arbitri e le istituzioni arbitrali, tutti responsabili dell'assicurare l'integrità, la

buona reputazione e l'efficienza dell'arbitrato internazionale. Sia il Gruppo di Lavoro del 2004 che il Sottocomitato del 2012/2014 hanno raccolto e considerato i punti di vista delle principali istituzioni arbitrali, degli avvocati d'impresa e delle altre persone attive nell'arbitrato internazionale attraverso le consultazioni pubbliche agli incontri annuali dall'IBA e in riunioni con arbitri e professionisti. I commenti ricevuti sono stati analizzati dettagliatamente e molti di questi sono stati adottati. L'IBA Arbitration Committee è grato per la grande attenzione dimostrata verso le sue proposte da così tante istituzioni e persone.

5. Le Linee Guida si applicano all'arbitrato commerciale e a quello di protezione degli investimenti, tanto quando le parti sono rappresentate da avvocati così come quando sono rappresentate da soggetti diversi da avvocati e a prescindere dalla qualifica di professionista nel settore legale dell'arbitro.
6. Le Linee Guida non sono previsioni normative e non prevalgono su alcuna legge nazionale applicabile o regolamento arbitrale scelto dalle parti. Tuttavia, vi è la speranza che, come fu per le Linee Guida del 2004 e altre compilazioni di regole e linee guida dell'IBA Arbitration Committee, le Linee Guida trovino un ampio consenso nella comunità dell'arbitrato internazionale, e possano assistere parti, professionisti, arbitri, istituzioni e corti nella gestione delle importanti questioni di imparzialità e indipendenza. L'IBA Arbitration Committee confida che le Linee Guida saranno applicate con fermo buon senso e senza l'utilizzo di interpretazioni ingiustificatamente formalistiche.
7. Le Liste di Applicazione coprono molte delle variegate situazioni che sorgono comunemente nella pratica, ma non intendono essere esaustive, né potrebbero esserlo. Tuttavia, l'IBA Arbitration Committee è convinto che le Liste di Applicazione forniscano una concreta guida che risulterà utile nell'applicazione dei Principi Generali. L'IBA Arbitration Committee continuerà a studiare la reale applicazione delle Linee Guida al fine di promuoverne il miglioramento.
8. Nel 1987 l'IBA ha pubblicato le *Rules of Ethics for International Arbitrators*. Tali regole hanno uno spettro più ampio di queste Linee Guida e rimangono in vigore per quanto riguarda le materie non discusse nelle Linee Guida. Le Linee Guida si sostituiscono alle *Rules of Ethics* per quanto riguarda le materie ivi affrontate.

(1) Principio Generale

Ogni arbitro deve essere imparziale e indipendente rispetto alle parti al momento dell'accettazione della nomina e deve rimanere tale fino all'emissione del lodo finale o fino al momento in cui il procedimento è definitivamente concluso per altre ragioni.

Spiegazione del Principio Generale 1:

Un principio fondamentale che sta alla base di queste Linee Guida è che ogni arbitro deve essere imparziale e indipendente rispetto alle parti al momento dell'accettazione della nomina e deve rimanere tale per l'intera durata dell'arbitrato, considerando anche il periodo per la correzione o interpretazione del lodo finale previsto dalle regole applicabili, laddove la durata di tale periodo è conosciuta o facilmente conoscibile.

Ci si è domandati se tale obbligo debba estendersi anche al periodo in cui il lodo può essere impugnato davanti alla corte competente. La decisione presa al riguardo è che tale obbligo non debba estendersi in tale maniera a meno che il lodo possa essere rinviato al tribunale arbitrale originario secondo la legge applicabile o il regolamento arbitrale applicabile. Pertanto, l'obbligo degli arbitri cessa quando il lodo finale è stato emesso ed è stata apportata ogni correzione o interpretazione permessa dalle norme applicabili o il termine per richiederla è scaduto, il procedimento è stato definitivamente concluso (per esempio a causa di una transazione) o l'arbitro non è più competente. Se, dopo l'annullamento o ulteriori procedimenti, la disputa è riferita di nuovo al medesimo Tribunale Arbitrale, un nuovo processo di *disclosure* e analisi dei possibili conflitti potrebbe essere necessario.

(2) Conflitti di interessi

- a) Un arbitro deve rifiutare una nomina o, se l'arbitrato è già in corso, rifiutarsi di continuare ad agire come arbitro ogni qualvolta abbia dei dubbi circa la propria capacità di essere imparziale o indipendente.
- b) Il medesimo principio si applica in presenza di fatti o circostanze, preesistenti o successivi alla nomina, che, agli occhi di un terzo ragionevole e a conoscenza dei fatti e delle circostanze rilevanti, farebbero sorgere dubbi giustificati riguardo l'imparzialità o indipendenza dell'arbitro, a meno che le parti abbiano accettato l'arbitro alla stregua di quanto previsto nel Principio Generale 4.
- c) I dubbi sono giustificabili se un terzo ragionevole a conoscenza dei fatti e delle circostanze concluderebbe che c'è una probabilità che l'arbitro nel prendere la sua decisione possa essere influenzato da fattori ulteriori rispetto al merito del caso presentato dalle parti.

- d) In ogni caso, dubbi giustificabili sull'imparzialità o indipendenza dell'arbitro esistono necessariamente in tutte le circostanze descritte nella Lista Rossa Non Derogabile.

Spiegazione del Principio Generale 2:

- a) Se l'arbitro ha dei dubbi sulla propria capacità di essere imparziale o indipendente, deve rifiutare la nomina. Questo principio si applica a prescindere dalla fase in cui si trova il procedimento. Quello in questione è un principio basilare incluso in queste Linee Guida al fine di fare chiarezza e rinforzare la fiducia nel procedimento arbitrale.
- b) Al fine di rendere l'applicazione di questo principio il più uniforme possibile, il test per la squalifica è di natura oggettiva. I termini "imparzialità o indipendenza" derivano dall'ampiamente adottato articolo 12 del Modello di Legge della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), e l'uso del test dell'apparenza basato su dubbi giustificabili sull'imparzialità o indipendenza di un arbitro, come previsto dall'articolo 12(2) del Modello di Legge dell'UNCITRAL, deve essere applicato oggettivamente (un "test di un terzo ragionevole"). Come stabilito nella spiegazione del Principio Generale 3(e), questo principio si applica in qualsiasi fase del procedimento.
- c) Le leggi e i regolamenti che si basano sullo standard dei dubbi giustificabili spesso non ne danno una definizione. Questo Principio Generale è finalizzato a fornire un contesto per operare tale determinazione.
- d) La Lista Rossa Non Derogabile descrive le circostanze che in ogni caso danno luogo a dubbi giustificabili sull'imparzialità e indipendenza di un arbitro. Per esempio, dato che nessuno può essere giudice di sé stesso, non può esserci identità tra un arbitro e una parte. Le parti, pertanto, non possono ratificare il conflitto d'interessi che sorge in tale circostanza.

(3) Comunicazione da parte dell'Arbitro

- a) In presenza di fatti o circostanze che possono, ad avviso delle parti, dare origine a dubbi sull'imparzialità o indipendenza dell'arbitro, quest'ultimo deve comunicarli alle parti, all'istituzione arbitrale o altra autorità che lo abbia nominato (se esistente e se è previsto dal regolamento dell'istituzione) e ai co-arbitri, se esistenti, prima di accettare la nomina, o non appena appresi detti fatti o circostanze.
- b) Una dichiarazione anticipata o la rinuncia a far valere possibili conflitti di interessi che sorgano da fatti o circostanze che possano verificarsi in futuro non solleva l'arbitro dai doveri di comunicazione previsti dal Principio Generale 3(a).

- c) Dai Principi Generali 1 e 2(a) deriva che un arbitro che ha dichiarato un conflitto, si ritiene imparziale e indipendente rispetto alle parti a prescindere dai fatti comunicati e, pertanto, in grado di svolgere i doveri di arbitro. In caso contrario, questi avrebbe rinunciato alla nomina o all'incarico all'inizio del procedimento, ovvero si sarebbe dimesso.
- d) Qualsiasi dubbio sulla necessità o meno di comunicare determinati fatti o circostanze dovrebbe essere risolto in favore della comunicazione.
- e) Nel valutare l'esistenza di fatti o circostanze da comunicare, l'arbitro non deve tenere in considerazione lo stato di avanzamento del procedimento.

Spiegazione del Principio Generale 3:

- a) Il dovere di comunicazione di un arbitro, secondo il Principio Generale 3(a), si basa sul principio che le parti hanno un interesse ad essere pienamente informate di qualsiasi fatto o circostanza che possa essere a loro avviso rilevante. Di conseguenza, il Principio Generale 3(d) prevede che ogni dubbio sulla necessità di comunicare fatti o circostanze deve essere risolto in favore della comunicazione. Al contrario, non è necessario dare comunicazione di situazioni che non potrebbero mai dar luogo a riconsiderazione in base al test oggettivo previsto dal Principio Generale 2, come quelle incluse nella Lista Verde. Come emerge dal Principio Generale 3(c), una comunicazione non implica che i fatti comunicati siano tali da dar luogo a riconsiderazione dell'arbitro secondo il Principio Generale 2. Il dovere di comunicazione di cui al Principio Generale 3(a) è un dovere di natura continuativa.
- b) L'Arbitration Committee dell'IBA ha considerato il crescente uso da parte di futuri arbitri di dichiarazioni relative a fatti o circostanze che possono emergere nel futuro, e i possibili conflitti di interessi che possono avere origine, talvolta denominati "rinunce anticipate". Tali dichiarazioni non sollevano l'arbitro dall'obbligo continuativo di *disclosure* previsto dal Principio Generale 3(a). Le Linee Guida, tuttavia, non prendono una posizione sulla validità e sugli effetti delle dichiarazioni o rinunce anticipate, dato che questi devono essere valutati alla luce del testo specifico della dichiarazione o rinuncia anticipata, delle circostanze del caso specifico e della legge applicabile.
- c) Una comunicazione non implica l'esistenza di un conflitto di interessi. Un arbitro che abbia comunicato l'esistenza di determinate circostanze alle parti si considera imparziale e indipendente rispetto a queste a prescindere dai fatti dichiarati, altrimenti questi avrebbe rinunciato alla nomina, o si sarebbe dimesso. Pertanto, un arbitro che fa una *disclosure* si sente comunque in grado di svolgere il proprio compito. Il fine della *disclosure* è quello di permettere alle parti di giudicare se si trovano d'accordo con la valutazione fatta dall'arbitro e, se lo ritengono opportuno, di acquisire ulteriori informazioni. Si auspica che la formalizzazione di questo Principio Generale elimini l'errata convinzione che la comunicazione di per sé

implichi dubbi sufficienti a giustificare la riconsiderazione dell'arbitro, o anche crei una presunzione in tal senso. Al contrario, una istanza di riconsiderazione può avere esito positivo solo alla luce di un test oggettivo, come stabilito nel Principio Generale 2. Come previsto dal commento numero 5 dell'Applicazione Pratica dei Principi Generali, la mancata comunicazione di fatti e circostanze che possano, agli occhi delle parti, dar luogo a dubbi riguardo l'imparzialità o l'indipendenza dell'arbitro, non significa necessariamente che esista un conflitto di interessi o che si debba dar luogo a una riconsiderazione.

- d) Nel determinare quali fatti debbano essere comunicati, un arbitro dovrebbe tenere in considerazione tutte le circostanze di cui è al corrente. Se l'arbitro scopre di dover fare una comunicazione ma che il segreto professionale o altro tipo di regole professionali glielo impediscono, non dovrebbe accettare la nomina o dovrebbe dimettersi.
- e) La comunicazione o riconsiderazione (come previsto nei Principi Generali 2 e 3) non dovrebbe dipendere dalla fase del procedimento. Al fine di determinare se una comunicazione debba aver luogo o un arbitro debba rifiutare un incarico o dimettersi, i soli fatti sono determinanti, e non lo stato del procedimento o le conseguenze delle dimissioni. In termini pratici, le istituzioni arbitrali possono fare delle distinzioni sulla base della fase del procedimento. Le corti, allo stesso modo, possono applicare standard differenti. Tuttavia, queste Linee Guida non fanno alcuna distinzione sulla base dello stato di avanzamento del procedimento. Sebbene esistano questioni di natura pratica, se un arbitro deve dimettersi dopo l'inizio del procedimento, una distinzione basata sull'avanzamento dell'arbitrato sarebbe incoerente con i Principi Generali.

(4) Rinuncia delle Parti

- a) Se la parte, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'arbitro, o dopo che in qualsiasi altro modo sia venuta a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero costituire un potenziale conflitto di interessi per un arbitro, non solleva espressamente un'eccezione al riguardo, fermi restando i paragrafi (b) e (c) di questi Principi Generali, si ritiene che la parte abbia rinunciato a far valere qualsiasi potenziale conflitto di interessi dell'arbitro in relazione a quelle circostanze, e non potrà sollevare alcuna eccezione basata su tali fatti o circostanze in un secondo momento.
- b) Tuttavia, se esistono fatti o circostanze del tipo descritto nella Lista Rossa Non Derogabile, la rinuncia di una parte (incluso a mezzo di una dichiarazione o rinuncia anticipata come descritta nel Principio Generale 3 (b)) o qualsiasi accordo delle parti affinché una determinata persona agisca come arbitro, deve essere considerato invalido.

- c) Una persona non dovrebbe agire come arbitro quando esiste un conflitto di interessi del tipo descritto nella Lista Rossa Derogabile. Tuttavia, tale persona può accettare la nomina ad arbitro, o continuare a agire come arbitro, se le seguenti condizioni sono soddisfatte:
- i. le parti, tutti gli arbitri e l'istituzione arbitrale, o altra entità di nomina (se esistente), hanno piena conoscenza del conflitto di interessi; e
 - ii. le parti espressamente pattuiscono che tale persona può agire come arbitro, nonostante il conflitto di interessi.
- d) Un arbitro può assistere le parti nel perseguimento di una soluzione transattiva della disputa attraverso la conciliazione, la mediazione o in altro modo, in qualsiasi momento nel corso dell'arbitrato. Tuttavia, prima di farlo, l'arbitro deve ricevere un accordo espresso delle parti che stabilisca che agendo in tal modo questi non pregiudica la sua capacità di continuare ad agire come arbitro. Tale accordo espresso deve essere considerato a tutti gli effetti una rinuncia a possibili eccezioni per un conflitto di interessi che possa sorgere dalla partecipazione dell'arbitro a tale processo o da qualsiasi informazione che l'arbitro può apprendere in tale procedimento. Seppure l'assistenza dell'arbitro non porta a una transazione, le parti rimangono comunque vincolate dalla rinuncia. Tuttavia, in linea con il Principio Generale 2(a), e nonostante l'accordo, l'arbitro è tenuto a dimettersi se, come conseguenza della sua partecipazione al tentativo di transazione, questi abbia dei dubbi circa la propria capacità di rimanere imparziale o indipendente nel corso dell'arbitrato.

Spiegazione del Principio Generale 4:

- a) Secondo il Principio Generale 4(a), se una parte non ha sollevato un'eccezione in merito ad un potenziale conflitto di interessi entro 30 giorni, si ritiene che vi abbia rinunciato. Il termine dovrebbe decorrere dalla data in cui la parte apprende dei fatti o delle circostanze rilevanti, anche attraverso un processo di *disclosure*.
- b) Il Principio Generale 4(b) è finalizzato a escludere dall'ambito del Principio Generale 4(a) i fatti e le circostanze descritti nella Lista Rossa Non Derogabile. Alcuni arbitri sono soliti effettuare dichiarazioni finalizzate ad ottenere la rinuncia delle parti in merito a fatti e circostanze che possono sorgere in futuro. A prescindere da qualsiasi rinuncia di questo tipo ottenuta dall'arbitro, come previsto dal Principio Generale 3(b), i fatti e le circostanze che sorgano nel corso dell'arbitrato dovrebbero essere comunicati alle parti in ottemperanza al dovere di comunicazione continuativo dell'arbitro.
- c) Anche in presenza di un grave conflitto di interessi, come quelli descritti in maniera esemplificativa nella Lista Rossa Derogabile, le parti possono avere ciononostante la volontà di nominare un determinato arbitro. In questo caso, è necessario operare

un bilanciamento tra l'autonomia delle parti e il desiderio di avere unicamente arbitri imparziali e indipendenti. Persone con un grave conflitto di interessi, come quelli descritti nella Lista Rossa Derogabile, possono agire come arbitri soltanto se le parti, pienamente informate, rinunciano espressamente a farlo valere.

- d) L'idea che il Tribunale Arbitrale assista le parti nella ricerca di una soluzione transattiva della disputa nel corso dell'arbitrato, è consolidata in alcune giurisdizioni, ma non in altre. Il consenso informato espresso dalle parti coinvolte nel processo transattivo prima del suo inizio, deve essere considerato un'efficace rinuncia a un potenziale conflitto di interessi. Alcune giurisdizioni possono richiedere che tale consenso sia formalizzato per iscritto e firmato dalle parti. Fermi restando eventuali requisiti stabiliti dalla legge applicabile, un consenso espresso può ritenersi sufficiente e può essere prestato all'udienza e messo al verbale dell'udienza. Inoltre, al fine di evitare che le parti usino un arbitro come mediatore al fine di ottenerne la riconsiliazione, il Principio Generale chiarisce che la rinuncia deve rimanere in vigore anche se la transazione è stata infruttuosa. Nel prestare il proprio consenso espresso, le parti dovrebbero rendersi conto delle conseguenze dell'assistenza dell'arbitro nel corso del processo transattivo, ivi compreso il rischio di dimissioni dell'arbitro.

(5) Ambito d'applicazione

- a) Queste linee Guida si applicano in egual maniera ai presidenti del tribunale arbitrale, agli arbitri unici e ai co-arbitri, comunque nominati.
- b) I segretari amministrativi o arbitrali e gli assistenti di un arbitro singolo o del Tribunale Arbitrale, sono vincolati dal medesimo dovere di indipendenza e imparzialità applicabile agli arbitri, ed è responsabilità del Tribunale Arbitrale assicurarsi che tale dovere sia rispettato in tutte le fasi dell'arbitrato.

Spiegazione del Principio Generale 5:

- a) Dato che ogni membro del Tribunale Arbitrale ha l'obbligo di essere imparziale e indipendente, i Principi Generali non operano alcuna distinzione tra arbitri unici, presidenti dei tribunali arbitrali, arbitri nominati dalle parti o arbitri nominati da un'istituzione.
- b) Talune istituzioni arbitrali richiedono ai segretari arbitrali e amministrativi di firmare una dichiarazione di indipendenza e imparzialità. Indipendentemente dell'esistenza di tale requisito, i segretari arbitrali o amministrativi e gli assistenti del Tribunale Arbitrale sono vincolati dal medesimo dovere di indipendenza e imparzialità (compreso il dovere di comunicazione di situazioni rilevanti o *disclosure*) degli arbitri, ed è responsabilità del Tribunale Arbitrale assicurare che tale dovere sia rispettato in tutte le fasi dell'arbitrato. Inoltre, tale dovere si applica

a segretari arbitrali e amministrativi e assistenti, tanto del Tribunale Arbitrale che dei singoli membri del medesimo.

(6) Relazioni

- a) Ogni arbitro è in genere ritenuto un esponente dello studio legale nel quale lavora, tuttavia, nel considerare la rilevanza di fatti o circostanze per determinare l'esistenza o meno di un conflitto di interessi, o la necessità di effettuare una *disclosure*, le attività dell'eventuale studio legale di appartenenza dell'arbitro e la relazione dell'arbitro con esso, devono essere considerate caso per caso. Il fatto che le attività dello studio legale abbiano coinvolto una delle parti non costituisce necessariamente un conflitto, né fa sorgere un dovere di comunicazione. In egual maniera, se una delle parti appartiene ad un gruppo di società con il quale lo studio legale dell'arbitro ha una relazione, la situazione va valutata caso per caso, ma non necessariamente dà luogo a un conflitto di interessi o fonda un dovere di comunicazione.
- b) Se una delle parti è una persona giuridica, ogni persona fisica o giuridica che eserciti il controllo o un'influenza dominante su essa ovvero abbia un interesse economico in essa o un dovere di tenere qualcuno indenne rispetto alle conseguenze del lodo da emettersi nell'arbitrato, può essere considerata come se avesse l'identità della parte.

Spiegazione del Principio Generale 6:

- a) Le crescenti dimensioni degli studi legali devono essere tenute in considerazione come una componente rilevante dell'attuale realtà dell'arbitrato internazionale. Occorre temperare l'interesse di una parte a nominare l'arbitro di propria scelta, che può essere un socio di un grande studio legale, con l'importanza di preservare la fiducia nell'imparzialità degli arbitri internazionali. L'arbitro deve, in principio, essere considerato un esponente dello studio legale per il quale lavora, senza però che le attività di tale studio creino automaticamente un conflitto di interessi. La rilevanza delle attività dello studio dell'arbitro, come anche la loro natura, l'epoca e la portata dei servizi resi dallo studio, nonché la relazione tra l'arbitro e lo studio, devono essere oggetto di prudente valutazione in ciascun caso di specie. Il principio Generale 6(a) utilizza l'espressione "coinvolgere" invece di "agire per conto" in quanto i contatti rilevanti con una parte possono includere situazioni diverse dalla rappresentanza in materia legale. Sebbene le *chambers* dei *barristers* non dovrebbero essere considerate alla stregua degli studi legali per quanto riguarda le questioni di conflitto, e nessuno standard specifico è stato stabilito per dette *chambers*, gli appartenenti a queste potrebbero dover effettuare delle *disclosures* in ragione delle relazioni tra *barrister*, parti e loro legali. Quando una parte in un arbitrato appartiene ad un gruppo di società, sorgono specifiche problematiche con riferimento ai conflitti di interessi. Invero, dato che le strutture societarie variano sensibilmente, non è appropriato elaborare una regola che si applichi

indistintamente a tutte le circostanze. Al contrario, le particolari caratteristiche dell'affiliazione ad altra entità all'interno del medesimo gruppo e la relazione di essa con lo studio legale al quale appartiene l'arbitro, dovrebbero essere considerate alla luce delle circostanze di ogni caso specifico.

- b) Quando una parte in un arbitrato internazionale è una persona giuridica, altre persone fisiche e giuridiche potrebbero avere un'influenza dominante su di essa, o un interesse economico nella medesima, ovvero un dovere di tenere qualcuno indenne rispetto alle conseguenze del lodo emesso nell'arbitrato. Ogni situazione dovrebbe essere analizzata individualmente e il Principio Generale 6(b) chiarisce che tale persona giuridica o fisica può essere identificata con la parte. I terzi che finanziano o assicurano la lite possono avere un interesse economico diretto nel lodo e, come tali, possono essere considerati alla stregua della parte. Per questo i termini “*third party funder*” e “assicuratore” si riferiscono a qualsiasi persona o entità che fornisce fondi o altro supporto rilevante a una parte per far valere la propria pretesa, o difendersi dalla pretesa altrui, e che ha un interesse economico nella lite o un dovere di tenere qualcuno indenne dalle conseguenze del lodo.

(7) Doveri delle Parti e dell'Arbitro

- a) Ognuna delle parti è tenuta ad informare l'arbitro, il Tribunale Arbitrale, le altre parti e l'istituzione arbitrale o altra autorità di nomina (laddove esistente) della relazione, diretta o indiretta, tra lei e l'arbitro (o altra società del gruppo di cui è parte, o un individuo che eserciti su questa un'influenza dominante), o tra l'arbitro e ogni persona o entità con un interesse economico diretto nella parte o un dovere di indennizzo legato al lodo da emettersi nell'arbitrato. La parte dovrebbe farlo di propria iniziativa e appena possibile.
- b) Ognuna delle parti è tenuta a comunicare all'arbitro, al Tribunale Arbitrale, alle altre parti e all'istituzione arbitrale o altra autorità di nomina (laddove esistente) l'identità del proprio difensore nell'arbitrato e qualsiasi relazione tra questi e un arbitro, come ad esempio l'appartenenza alla medesima *chamber* di *barristers*. La parte dovrebbe farlo di propria iniziativa, appena possibile, e ogni volta in cui avvenga una modifica nel *team* che la rappresenta.
- c) Per ottemperare al Principio Generale 7(a), una parte deve condurre le indagini e condividere tutte le informazioni rilevanti in suo possesso.
- d) L'arbitro ha il dovere di svolgere ragionevoli indagini per identificare possibili conflitti di interessi, nonché fatti e circostanze che possano dar luogo a dubbi riguardo la sua imparzialità o indipendenza. La mancata comunicazione di un conflitto non è giustificata dalla mancanza di conoscenza se l'arbitro non ha effettuato le dovute indagini.

Spiegazione del Principio Generale 7:

- a) Le parti sono tenute a comunicare ogni eventuale relazione con gli arbitri. La comunicazione di tali relazioni dovrebbe ridurre il rischio di accuse di mancanza di indipendenza e imparzialità prive di merito basate su informazioni apprese dopo la nomina dell'arbitro. Il dovere di ciascuna parte di comunicare qualsiasi relazione, diretta o indiretta, tra questa e l'arbitro (o altra società del gruppo di cui è parte, o un individuo che eserciti su questa un'influenza dominante) è stato esteso alle relazioni con persone o entità che hanno un diretto interesse economico nel lodo, come l'entità che fornisce i fondi per l'arbitrato o che ha il dovere di tenere indenne una parte dalle conseguenze del lodo.
- b) Gli avvocati che intervengono nell'arbitrato, ovvero le persone coinvolte nella rappresentanza delle parti, devono essere identificate dalle parti appena possibile. Il dovere di una parte di comunicare l'identità dei propri difensori si estende a tutti i membri del *team* che la rappresenta e sorge al principio del procedimento.
- c) Per adempiere al proprio dovere di comunicazione, le parti sono tenute a vagliare tutte le informazioni rilevanti che siano a queste ragionevolmente disponibili. Inoltre, ognuna delle parti è tenuta, all'inizio dell'arbitrato e per tutta la sua durata, a fare ogni sforzo possibile per verificare e comunicare informazioni a sua disposizione che potrebbero influenzare l'imparzialità e indipendenza dell'arbitro.
- d) Per soddisfare il proprio dovere di comunicazione previsto dalle Linee Guida, gli arbitri sono tenuti a vagliare ogni informazione che ragionevolmente sia a loro disposizione.

Parte II: Applicazione pratica dei Principi Generali

1. Per far sì che le Linee Guida abbiano una rilevanza pratica significativa, queste devono riflettere situazioni che potrebbero verificarsi nella prassi odierna dell'arbitrato e devono poter offrire una guida precisa agli arbitri, alle parti, alle istituzioni e alle corti per identificare le situazioni che costituiscono conflitti di interessi, o le situazioni che dovrebbero essere comunicate. Per questo motivo, le Linee Guida categorizzano le diverse situazioni che

potrebbero verificarsi nelle seguenti Liste di Applicazione. Queste liste non possono prevedere tutte le possibili situazioni. In ogni caso, i Principi Generali devono determinare il risultato.

2. La Lista Rossa si compone di due parti: una “Lista Rossa Non Derogabile” (vedi Principi Generali 2(d) e 4(b)); e una “Lista Rossa Derogabile” (vedi Principi Generali 4(c)). Queste liste non sono esaustive e descrivono situazioni specifiche che, in base ai fatti di ciascun determinato caso, danno origine a dubbi giustificati sull'imparzialità e l'indipendenza dell'arbitro. Vale a dire, in queste circostanze esiste un conflitto d'interessi oggettivo dal punto di vista di un terzo ragionevole che sia a conoscenza dei fatti e delle circostanze rilevanti (vedi Principio Generale 2(b)). La Lista Rossa Non Derogabile include situazioni derivanti dal principio inderogabile secondo cui nessuno può essere giudice di sé stesso. Quindi, anche l'accettazione di una simile situazione non può sanare il conflitto. La Lista Rossa Derogabile include situazioni che sono sì gravi, ma meno delle precedenti. Data la loro gravità, a differenza delle circostanze descritte nella Lista Arancione, queste situazioni dovrebbero essere considerate derogabili, ma solo se e quando le parti, essendo al corrente del conflitto di interessi, indichino espressamente la loro volontà che una determinata persona agisca come arbitro, come delineato nel Principio Generale 4(c).
3. La Lista Arancione è un elenco non esaustivo di specifiche situazioni che, in base alle circostanze di ogni determinato caso, possono, a giudizio delle parti, suscitare dubbi riguardo all'imparzialità o indipendenza dell'arbitro. La Lista Arancione, quindi, riflette situazioni che rientrerebbero all'interno del Principio Generale 3(a), e che, di conseguenza, l'arbitro ha il dovere di dichiarare. In tutti questi casi si ritiene che le parti abbiano accettato l'arbitro se, dopo la *disclosure*, non viene formulata tempestiva eccezione, come stabilito dal Principio Generale 4(a).
4. La *disclosure* non implica l'esistenza di un conflitto d'interessi; né dovrebbe senz'altro comportare la ricusazione dell'arbitro o una presunzione a favore della ricusazione. Lo scopo della *disclosure* è di informare le parti riguardo ad una situazione che queste potrebbero voler esplorare più a fondo per determinare se oggettivamente – vale a dire dal punto di vista di un ragionevole terzo a conoscenza dei fatti e delle circostanze rilevanti – esistono dubbi giustificabili riguardo all'imparzialità o indipendenza dell'arbitro. Se la conclusione è che non si dà luogo a dubbi giustificabili, l'arbitro può agire. Oltre alle situazioni che rientrano nella Lista Rossa Non Derogabile, l'arbitro può agire anche se non viene formulata un'eccezione tempestiva ad opera delle parti oppure, in situazioni che rientrano nella Lista Rossa Derogabile, se esiste una specifica accettazione a opera delle parti come stabilito dal Principio Generale 4(c). Se una parte contesta l'arbitro, questi può comunque agire se l'autorità che decide la contestazione determina che questa non soddisfa la prova oggettiva necessaria per la ricusazione.
5. Una contestazione successiva basata sul fatto che un arbitro non ha comunicato tali fatti o circostanze non dovrebbe risultare automaticamente nella mancata nomina, nella successiva ricusazione o in un successo nell'impugnazione del lodo. La mancata comunicazione non può

di per sé rendere un arbitro parziale o privo di indipendenza: solo i fatti o le circostanze che l'arbitro non ha comunicato possono farlo.

6. Le situazioni non elencate nella Lista Arancione o che rimangono al di fuori dei limiti temporali espressi in alcune delle situazioni elencate nella Lista Arancione in genere non sono soggette a comunicazione. Ciò nonostante, un arbitro deve valutare caso per caso se una data situazione, anche se non menzionata nella Lista Arancione, è tuttavia tale da dare origine a giustificati dubbi circa la sua imparzialità o indipendenza. Visto che la Lista Arancione è un elenco non esaustivo di esempi, ci potrebbero essere situazioni non menzionate che, in base alle circostanze, potrebbero dover essere comunicate da un arbitro. Tale può essere il caso, ad esempio, nell'eventualità di nomine ricorrenti da parte della stessa parte o stesso avvocato oltre il termine di tre anni previsto dalla Lista Arancione, o quando un arbitro agisce contemporaneamente come avvocato in un caso non collegato in cui però sorgono simili questioni di diritto. Allo stesso modo, una nomina fatta dalla stessa parte o dallo stesso avvocato che appare dinanzi a un arbitro mentre il caso è in corso potrebbe dover essere comunicata, a seconda delle circostanze. Sebbene le Linee Guida non richiedano a un arbitro di comunicare di far parte, o di aver fatto parte, di un altro tribunale arbitrale insieme a uno degli arbitri o uno degli avvocati nel procedimento in corso, un arbitro dovrebbe valutare caso per caso se il fatto di avere frequentemente agito come avvocato o arbitro con un altro membro del tribunale può far percepire uno squilibrio all'interno del tribunale. Se la risposta è "sì", l'arbitro dovrebbe prendere in considerazione una comunicazione.
7. La Lista Verde è un elenco non esaustivo di situazioni specifiche in cui non esiste, da un punto di vista oggettivo, né l'apparenza di un conflitto di interessi, né un conflitto di interessi reale. Quindi, l'arbitro non ha l'obbligo di comunicare le situazioni che rientrano all'interno della Lista Verde. Come indicato nella Spiegazione del Principio Generale 3(a), ci deve essere un limite alle comunicazioni basato sulla ragionevolezza; in alcune situazioni una prova oggettiva dovrebbe prevalere sulla prova puramente soggettiva agli "occhi" delle parti.
8. Il confine tra le categorie che rientrano nelle liste può essere labile. Può essere discutibile se una certa situazione dovrebbe essere inclusa in una Lista piuttosto che un'altra. Inoltre, le Liste contengono, per svariate situazioni, termini generali come "significativo" e "rilevante". Le Liste riflettono, per quanto possibile, principi e *best practices* internazionali. Definire ulteriormente le norme, che devono essere interpretate ragionevolmente alla luce dei fatti e le circostanze di ogni caso, sarebbe controproducente.

1. La Lista Rossa Non Derogabile

- 1.1. Esiste identità tra una delle parti e l'arbitro, oppure l'arbitro è un rappresentante legale o un dipendente di un'entità che è una delle parti nell'arbitrato.
- 1.2. L'arbitro è un dirigente, direttore, o membro del consiglio di vigilanza, o ha un'influenza dominante su una delle parti o su un'entità che ha un interesse economico diretto nel lodo che sarà reso all'esito dell'arbitrato.

- 1.3. L'arbitro ha un interesse significativo, economico o personale, in una delle parti o nel risultato del caso.
- 1.4. L'arbitro o il suo studio legale regolarmente assistono una delle parti, o un loro affiliato, e l'arbitro o il suo studio legale ne derivano introiti economici significativi.

2. La Lista Rossa Derogabile

2.1. Rapporto tra l'arbitro e la controversia

- 2.1.1. L'arbitro ha fornito ad una delle parti o a un affiliato di una delle parti, una consulenza legale, o un parere da esperto, riguardo alla controversia.
- 2.1.2. L'arbitro ha avuto un precedente coinvolgimento nella controversia.

2.2. Interesse diretto o indiretto dell'arbitro nella controversia

- 2.2.1. L'arbitro possiede, in maniera diretta o indiretta, azioni in una delle parti o in un affiliato di una delle parti, essendo la parte o il suo affiliato società non quotate.
- 2.2.2. Un parente stretto³ dell'arbitro ha un interesse economico significativo nel risultato della controversia.
- 2.2.3. L'arbitro, o un suo parente stretto, ha una relazione stretta con un terzo che potrebbe essere obbligato a tenere indenne la parte soccombente.

2.3. Rapporto tra l'arbitro e le parti o gli avvocati

- 2.3.1. L'arbitro attualmente rappresenta o fornisce consulenza legale ad una delle parti, o ad un affiliato di una delle parti.
- 2.3.2. L'arbitro attualmente rappresenta o fornisce consulenza legale all'avvocato o allo studio legale che rappresenta una delle parti.
- 2.3.3. L'arbitro è un avvocato che lavora nello stesso studio legale degli avvocati che rappresentano una delle parti.
- 2.3.4. L'arbitro è un dirigente, direttore o membro del consiglio di vigilanza, oppure esercita un'influenza dominante su un affiliato di una delle parti, se l'affiliato è direttamente coinvolto nelle questioni dibattute nell'arbitrato.

³ Nelle Liste di Applicazione, il termine "parente stretto" si riferisce a: sposo/a, fratello/sorella, figlio/a, genitore o compagno/a, oltre a qualsiasi altro parente con cui esiste una relazione stretta.

- 2.3.5. Lo studio legale dell'arbitro ha avuto un precedente ma concluso coinvolgimento nel caso, senza che l'arbitro fosse direttamente coinvolto.
- 2.3.6. Lo studio legale dell'arbitro attualmente ha un rapporto commerciale significativo con una delle parti, o con un affiliato di una delle parti.
- 2.3.7. L'arbitro fornisce regolarmente consulenza a una delle parti, o a un affiliato di una delle parti, ma né l'arbitro né il suo studio legale ne derivano un reddito significativo.
- 2.3.8. L'arbitro ha un rapporto familiare stretto con una delle parti, o con un dirigente, direttore o membro del consiglio di vigilanza, o con qualsiasi persona che esercita un'influenza dominante su una delle parti, o su un affiliato di una delle parti, o con gli avvocati che rappresentano una delle parti.
- 2.3.9. Un parente stretto dell'arbitro ha un interesse economico o personale significativo in una delle parti, o in un affiliato di una delle parti.

3. Lista Arancione

3.1. Servizi precedenti per una delle parti o altro coinvolgimento nel caso

- 3.1.1. L'arbitro ha, nei tre anni precedenti, agito come avvocato di una delle parti o di un affiliato di una delle parti, o ha in precedenza fornito consulenza o è stato consultato dalla parte o da un affiliato della parte che lo nomina, in un caso non collegato, ma l'arbitro e la parte, o l'affiliato della parte, non hanno un rapporto in corso.
- 3.1.2. L'arbitro ha, nei tre anni precedenti, agito come avvocato contro una delle parti, o contro un affiliato di una delle parti, in un caso non collegato.
- 3.1.3. L'arbitro è stato, nei tre anni precedenti, nominato arbitro in due o più occasioni da una delle parti, o da un affiliato di una delle parti.⁴
- 3.1.4. Lo studio legale di cui l'arbitro fa parte ha, nel corso dei tre anni precedenti, agito per o contro una delle parti, o un affiliato di una delle parti, in un caso non collegato e senza il coinvolgimento dell'arbitro.
- 3.1.5. L'arbitro attualmente agisce come arbitro, o ha agito come arbitro negli ultimi tre anni, in un altro arbitrato relativo ad una questione correlata che ha coinvolto una delle parti, o a un affiliato di una delle parti.

⁴ In alcuni tipi di arbitrato, come l'arbitrato marittimo, sportivo o delle materie prime, la prassi potrebbe essere quella di scegliere gli arbitri da un pool ristretto o composto da individui specializzati. Se in questi settori è consuetudine e prassi per le parti, nominare spesso lo stesso arbitro in casi diversi, non è richiesto darne comunicazione, qualora tutte le parti nell'arbitrato dovrebbero essere a conoscenza di questa consuetudine o prassi.

3.2. Servizi attuali per una delle parti

- 3.2.1. Lo studio legale di cui l'arbitro fa parte presta attualmente servizi a una delle parti, o a un affiliato di una delle parti, senza però che sussista un rapporto commerciale significativo per lo studio legale e senza il coinvolgimento dell'arbitro.
- 3.2.2. Uno studio legale o un'altra organizzazione giuridica che condivide commissioni significative o altri ricavi con lo studio legale dell'arbitro presta servizi a una delle parti, o a un affiliato di una delle parti, davanti al Tribunale Arbitrale.
- 3.2.3. L'arbitro o il suo studio legale rappresentano regolarmente una parte, o un affiliato di una delle parti nell'arbitrato, ma la rappresentanza non concerne la controversia attuale.

3.3. Relazione tra l'arbitro e un altro arbitro o un avvocato

- 3.3.1. L'arbitro e un altro arbitro sono avvocati nello stesso studio legale.
- 3.3.2. L'arbitro e un altro arbitro o l'avvocato di una delle parti sono membri della stessa *chamber di barristers*.
- 3.3.3. L'arbitro è stato, negli ultimi tre anni, un socio di, o altrimenti affiliato con, un altro arbitro o qualsiasi altro avvocato coinvolto nell'arbitrato.
- 3.3.4. Un avvocato dello studio legale dell'arbitro agisce come arbitro in un'altra controversia che coinvolge la stessa parte o le stesse parti, o un affiliato di una delle parti.
- 3.3.5. Un parente stretto dell'arbitro è un socio o collaboratore dello studio legale che rappresenta una delle parti, ma non la sta assistendo nella controversia.
- 3.3.6. Esiste una forte amicizia tra un arbitro e un avvocato di una delle parti.
- 3.3.7. Esiste inimicizia tra un arbitro e un avvocato coinvolto nell'arbitrato.
- 3.3.8. L'arbitro è stato, negli ultimi tre anni, nominato in più di tre occasioni dallo stesso avvocato, o dallo stesso studio legale.
- 3.3.9. L'arbitro e un altro arbitro o un avvocato per una delle parti nell'arbitrato, attualmente agiscono o hanno agito negli ultimi tre anni, come co-difensori.

3.4. Rapporto tra un arbitro e una parte e altri coinvolti nell'arbitrato

- 3.4.1. Lo studio legale dell'arbitro sta attualmente agendo contro una delle parti, o un affiliato di una delle parti.
- 3.4.2. L'arbitro è stato associato, da un punto di vista professionale (per esempio come dipendente o socio), con una parte o con un'affiliato di una delle parti.
- 3.4.3. Esiste una stretta amicizia tra un arbitro e un dirigente, membro del consiglio di amministrazione, o membro dell'organo di vigilanza di: una parte; un ente che ha un interesse economico diretto nel lodo da rendere nell'arbitrato; o una qualsiasi persona che eserciti un'influenza dominante, come ad esempio un azionista di maggioranza, su una delle parti, un affiliato di una delle parti, un testimone o un esperto.
- 3.4.4. Esiste inimicizia tra un arbitro e un dirigente, membro del consiglio di amministrazione, o membro dell'organo di vigilanza di: una parte; un'entità che ha un interesse economico diretto nel lodo; o una qualsiasi persona che eserciti un'influenza dominante su una delle parti o su un affiliato di una delle parti, o un testimone o un esperto.
- 3.4.5. Se l'arbitro è stato in precedenza un giudice, e negli ultimi tre anni, ha trattato un caso significativo che ha coinvolto una delle parti, o un affiliato di una delle parti.

3.5. Altre circostanze

- 3.5.1. L'arbitro possiede azioni che, direttamente o indirettamente, a causa del numero o della denominazione, costituiscono una partecipazione rilevante in una delle parti, o in un affiliato di una delle parti, essendo questa parte o affiliato quotato in borsa.
- 3.5.2. L'arbitro ha pubblicamente sostenuto una posizione sul caso, in una pubblicazione, in un discorso o altrimenti.
- 3.5.3. L'arbitro detiene una posizione all'interno dell'autorità con potere di nomina riguardo alla controversia.
- 3.5.4. L'arbitro è un dirigente, membro del consiglio di amministrazione, o membro dell'organo di vigilanza, o esercita un'influenza dominante su un affiliato di una delle parti, e l'affiliato non è direttamente coinvolto nelle questioni controverse nell'arbitrato.

4. Lista Verde

4.1. Pareri giuridici espressi in precedenza

- 4.1.1. L'arbitro ha espresso, in precedenza, un parere giuridico (per esempio, in un articolo all'interno di una rivista giuridica oppure in una conferenza pubblica) riguardante una questione che sorge anche nell'arbitrato (ma il parere non è incentrato sul caso).

4.2. Servizi attuali per una delle parti

- 4.2.1. Uno studio legale, in associazione o in collaborazione con lo studio legale dell'arbitro, ma senza condividere commissioni significative o altri ricavi con lo studio legale dell'arbitro, presta servizi a una delle parti, o a un affiliato di una delle parti, in un caso non collegato.

4.3. Contatti con un altro arbitro, o con gli avvocati di una delle parti

- 4.3.1. L'arbitro intrattiene rapporti con un altro arbitro, o con un avvocato di una delle parti, a causa dell'appartenenza alla medesima associazione professionale, o alla stessa organizzazione benefica o sociale, o mediante la rete di contatti sui *social media*.
- 4.3.2. L'arbitro e l'avvocato di una delle parti hanno in precedenza svolto insieme il ruolo di arbitro.
- 4.3.3. L'arbitro insegna nella stessa facoltà o università di un altro arbitro o di un avvocato di una delle parti, o è funzionario di un'associazione professionale, o di un'organizzazione sociale o benefica insieme ad un altro arbitro o a un avvocato di una delle parti.
- 4.3.4. L'arbitro è stato un relatore, moderatore o organizzatore in una o più conferenze, o ha partecipato a seminari o gruppi di lavoro di un'organizzazione professionale, sociale o benefica, insieme a un altro arbitro o ad un avvocato di una delle parti.

4.4. Contatti tra l'arbitro e una delle parti

- 4.4.1. L'arbitro ha avuto un contatto iniziale con una parte, o con un affiliato di una delle parti (o il loro avvocato) prima della nomina, se tale contatto è stato limitato alla verifica della disponibilità dell'arbitro e delle sue qualifiche per ricoprire il ruolo di arbitro, o ai nomi dei possibili candidati da nominare come presidente, e non è stato trattato il merito della controversia se non nel senso di fornire all'arbitro una conoscenza di base del caso.
- 4.4.2. L'arbitro detiene una quantità insignificante di azioni in una delle parti, o in un affiliato di una delle parti, che è quotato in borsa.
- 4.4.3. L'arbitro è un dirigente, membro del consiglio di amministrazione, o membro dell'organo di vigilanza, o una persona avente un'influenza dominante su una delle

parti o un affiliato di una delle parti, hanno lavorato insieme come esperti, o in altra qualità professionale, inclusa quella di arbitri nello stesso caso.

- 4.4.4. L'arbitro intrattiene rapporti con una delle parti o un suo affiliato attraverso una rete di *social media*.